



## COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

Deliberazione n. **41** del **13.06.2013**

Soggetta a comunicazione ai capigruppo consiliari

con elenco Prot. n. 2029 del 05.07.2013

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Affidamento servizio di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - ICPDPA**

L'anno duemilatredici addì tredici del mese di giugno alle ore 17.30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Presenti	Assenti
Sindaco	<b>BARBAZZA Enrico</b>	X	
Assessore	<b>BOTTINELLI Domenico - Vice Sindaco</b>		X
Assessore	<b>BESANA Claudio</b>	X	
Assessore	<b>MUNTONI Daniele</b>		X
Assessore	<b>TEMISTOCLE Paolo</b>	X	
<b>TOTALE</b>		<b>3</b>	<b>2</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** – **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che i contratti di concessione di cui la società DUOMO GPA S.r.l. è titolare scadranno il prossimo 30/06/2013;

RILEVATA l'impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di procedere alla gestione diretta del servizio di cui trattasi a causa:

- dell'indisponibilità di personale adeguato, sia per competenze sia per unità, a garantire la funzionalità necessaria anche in termini di efficacia che di efficienza
- dei costi, comunque connessi alla gestione, che non sono proporzionati alla resa economica rispetto al gettito

RAVVISATA la necessità di decidere tempestivamente in merito alle entrate affidate, al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio pubblico con costanza di efficienza ed efficacia nelle diverse fasi della gestione;

RITENUTO, quindi, di confermare la gestione esternalizzata dei servizi oggetto di affidamento, per ragioni di economicità e convenienza;

VISTA la proposta che la Società DUOMO GPA S.r.l. ha presentato a questo Comune con propria nota del 11/06/2013 sintetizzata nei seguenti termini:

- Riconoscimento al Comune di un canone annuo netto fisso di € 2.000,00 con impegno da parte di Duomo GPA a rivedere il canone annuo a fronte di un evidente miglioramento degli incassi;
- Stipulazione di un nuovo contratto decorrente dal 01/07/2013 con durata di anni 5;
- Prestazione, a favore del Comune, di una cauzione per tutta la durata della concessione pari al 10% del valore complessivo del contratto (art. 113, D.lgs. 163/06) ridotta alla metà per effetto della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2008 in possesso della Società;
- Modalità di rendicontazione e riversamento mensili ai sensi dell'Art. 7, comma 2 del D.L. 13/5/2011, n. 70, convertito nella Legge 12/7/2011, n. 106 e s.m.i.

CONSIDERATO che la suddetta proposta, anche alla luce delle motivazioni in essa indicate, debba ritenersi congrua in rapporto alle possibilità esattive offerte dal servizio e ai costi completamente gravanti sul Concessionario per la realizzazione del servizio medesimo e tenuto conto che la Società DUOMO GPA S.r.l. è presente in zona in molteplici Comuni nella gestione di servizi comunali e garantisce, quindi, la necessaria e costante presenza sul territorio;

RILEVATO inoltre che la Società DUOMO GPA S.r.l. ha sempre gestito i contratti oggetto di affidamento con correttezza, diligenza e serietà, senza dar luogo a particolari situazioni di criticità sia nei confronti dell'Ente sia dei contribuenti;

DATO ATTO che, nel caso specifico, trattasi di affidamento il cui valore è complessivamente inferiore a € 40.000,00 come direttamente rilevabile dall'esame dei contenuti economici riferiti al contratto in scadenza sopra riferito e, quindi, è possibile procedere direttamente al conferimento ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/06 e del vigente Regolamento Comunale per le spese in economia approvato con deliberazione del C.C. n.17 del 02.05.2012;

RITENUTO conveniente per l'ente, nell'esercizio delle facoltà concesse dal citato art. 125, comma 11, del citato codice dei contratti pubblici, procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi a Società di fiducia per i sopraesposti motivi;

ACCERTATO che la società DUOMO GPA S.r.l. è iscritta col n. 57, in categoria pertinente per il Comune affidatario (secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, Legge 22/05/2010, n. 73), nell'Albo Nazionale dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53, D.lgs. 15/12/1997, n. 446;

RITENUTO, opportuno, per le recenti e continue modifiche normative, riapprovare il capitolato d'oneri riferito al servizio ICP-DPA

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;

VISTO il codice dei contratti approvato con D.lgs. 12/04/2006, n. 163, e s.m.i.;

DATO ATTO che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

All'unanimità dei voti espressi nel forme di legge

### **DELIBERA**

1. Di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Società DUOMO GPA S.r.l. di Milano la gestione dei servizi di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, alle seguenti condizioni:

- Riconoscimento al Comune di un canone annuo netto fisso di € 2.000,00 con impegno da parte di Duomo GPA a rivedere il canone annuo a fronte di un evidente miglioramento degli incassi;
- Stipulazione di un nuovo contratto decorrente dal 01/07/2013 con durata di anni 5;
- Prestazione, a favore del Comune, di una cauzione per tutta la durata della concessione pari al 10% del valore complessivo del contratto (art. 113, D.lgs. 163/06) ridotta alla metà per effetto della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2008 in possesso della Società;
- Modalità di rendicontazione e riversamento mensili ai sensi dell'Art. 7, comma 2 del D.L. 13/5/2011, n. 70, convertito nella Legge 12/7/2011, n. 106 e s.m.i.

2. Di approvare il nuovo capitolato d'oneri relativo al servizio ICP-DPA a disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrate e sostanziale;

3. Di inviare copia della presente deliberazione alla Società DUOMO GPA S.r.l. di Milano per il proseguimento delle attività di propria competenza e per le formalità di rito;

4. Di dare atto che con la Società DUOMO GPA S.r.l. sarà stipulato apposito contratto come previsto dal vigente regolamento comunale sui contratti.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole

Data: 13.06.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Sartori Paola

Allegato alla Del. G.C. N. 41 del 13.06.2013

**Comune di Malesco**  
**Provincia di Verbano-Cusio-Ossola**

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**  
**D.Lgs. 15.11.1993, n. 507**  
**CAPITOLATO D'ONERI**

**Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Formano oggetto della concessione:

a) L'imposta sulla pubblicità che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

b) Il servizio delle pubbliche affissioni, che è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi spazi a ciò destinati di manifesti di qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Il servizio è obbligatorio in tutti i Comuni che abbiano una popolazione residente - come risulta dai dati ISTAT - superiore ai 3000 abitanti ed è facoltativo nei rimanenti Comuni.

Il Comune concedente, contando n. 1464 abitanti, appartiene alla classe V ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 507/93.

**Art. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento comunale.

Inoltre dovrà ottemperare a qualunque disposizione emanata in materia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è stabilita in anni 5 a decorrere dal 01/07/2013.

La Concessione del servizio, alla scadenza del contratto, potrà essere riconfermata, previa rinegoziazione, a condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione Comunale.

A tal fine, il concessionario stesso dovrà presentare apposita istanza al comune almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative e regolamentari portanti l'abolizione della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni dovranno essere rivedute in amichevole accordo al fine di ristabilirne il sinallagma contrattuale.

**Art. 4 - TARIFFE E ONERI**

Non sarà permesso al Concessionario di apportare variazioni od aggiunte di qualsiasi sorta in calce alla tariffa deliberata dal Comune.

Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre quelli previsti dalla tariffa stessa, salvo i puri rimborsi per spese di notifica ed i costi per servizi resi nell'esclusivo interesse del contribuente quali l'emissione dei preavvisi di scadenza all'inizio di ogni esercizio.

**Art. 5 - CORRISPETTIVI**

Il servizio è affidato in concessione dietro il corrispettivo di un canone annuo netto fisso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni in L. 12/7/2011, n. 106, e della successiva modifica apportata dal comma 8-bis, art. 6, del Decreto Semplificazioni, il riversamento sul conto corrente della tesoreria comunale del canone dovuto, avverrà entro la prima decade di ogni mese.

Gli eventuali ritardi nei versamenti a favore del Comune comporteranno l'aggravio, sulle somme dovute, di una indennità di mora pari al tasso vigente degli interessi legali. Il Comune potrà procedere al recupero di tali sofferenze utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

Nel caso di variazione delle tariffe deliberate dal Comune nel corso della concessione, il canone convenuto potrà essere ragguagliato in misura proporzionale all'incremento deliberato.

#### **Art. 6 - CAUZIONE**

A garanzia del versamento del canone contrattuale nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione costituita a norma della legge 10.06.1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al 10% del valore complessivo del contratto (art. 113, D.Lgs. 163/06).

Il Comune avrà pieno diritto di rivalersi sulla cauzione per la competenza del rateo scoperto.

In tal caso, la reintegrazione della cauzione stessa dovrà avvenire, pena la decadenza dalla concessione, entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

Ove la Società concessionaria fosse in possesso di certificazione UNI ENISO 9001, ai sensi dell'art. 40, co. 7, D.lg. 12/04/2006, n. 163, l'importo della cauzione da prestare di cui al 1° cpv del presente articolo sarà ridotto al 50%.

#### **Art. 7 - RESPONSABILITÀ**

Dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dal Regolamento Comunale.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione stessa.

#### **Art. 8 - DIVIETI**

Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, se non per cause di forza maggiore.

#### **Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

La gestione dei servizi è affidata in esclusiva al Concessionario a cui è fatto espresso divieto di sub appalto, fatto salvo, previa acquisizione del gradimento da parte dell'Ente concedente, la materiale affissione dei manifesti, la fornitura e installazione degli impianti e le attività di postalizzazione degli atti.

#### **Art. 10 - CONTROLLI**

Il servizio verrà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali ai quali dovranno preventivamente essere sottoposte le disposizioni concernenti l'organizzazione del servizio stesso.

Gli Uffici comunali suddetti potranno disporre tutti i controlli che riterranno opportuni.

Il Concessionario, legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura, dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.

#### **Art. 11 - PERSONALE**

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il recapito, nonché il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui il Concessionario non riesca a reperire in loco o in altro Comune limitrofo, un incaricato per il servizio, il Comune si impegna ad offrire tutta la collaborazione necessaria per il reperimento di soggetto idoneo.

Il personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, che attesti la qualifica di cui è rivestito.

#### **Art. 12 - SERVIZIO AFFISSIONI**

Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, co. 7, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre

autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del citato D. Lgs.

Ai fini della regolare affissione dei manifesti ed utilizzo degli spazi, il Concessionario dovrà far riferimento a quanto prescritto nel Regolamento Comunale nella parte relativa alla suddivisione tra manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza economica e commerciale.

I reclami dei committenti riguardanti le affissioni della durata di un giorno, non saranno accettati trascorso il periodo dell'affissione.

Per le affissioni di durata superiore, i reclami si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo di commissione.

#### **Art.13 – ACCERTAMENTI E CONTENZIOSO**

##### **Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche tramite servizio postale, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 507/1993.**

Per tutte le forme pubblicitarie e le affissioni effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dall'art. 23 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

All'Ufficio di Polizia Urbana incombe l'obbligo, su semplice segnalazione del Concessionario, di procedere ai sensi di legge nei confronti dei contravventori, così come previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 507/93.

Ai fini della repressione dal fenomeno dell'abusivismo pubblicitario, il Concessionario potrà operare ai sensi degli artt. 18, comma 3 bis, e 24, comma 5 bis, del D. Lgs. 507/93.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile del tributo, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario; in tal senso potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio rappresentante ed è tenuto a fornire comunque, ai contribuenti, chiarimenti su esposti non rituali.

Dopo la scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere alla notifica di nuovi atti, mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, riscuotendo gli importi relativi.

#### **Art. 14 - IMPIANTI AFFISSIONISTICI**

Per gli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni si provvederà ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.

Prima dell'inizio del servizio, il Comune dovrà comunicare al Concessionario l'esistenza, l'ubicazione e la superficie degli impianti esistenti sul territorio nonché lo stato di conservazione.

Il concessionario dovrà assicurarne la necessaria manutenzione ordinaria.

In ogni caso saranno a cura del Comune procedimenti atti ad ottenere eventuali autorizzazioni/concessioni per l'installazione degli impianti.

Alla scadenza del contratto gli impianti eventualmente forniti dal Concessionario nel corso della gestione rimarranno di proprietà dello stesso, fatta salva la possibilità da parte del Comune, o del Concessionario subentrante, di rilevarli a prezzo di stima.

In caso di prosecuzione del contratto gli impianti passeranno nella disponibilità gratuita dell'Ente.

#### **Art. 15 – OBBLIGHI DEL COMUNE**

Ai sensi dell'art. 1, commi 158, 159 e 160, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune provvederà alla nomina di uno o più messi notificatori nelle persone prescelte dal Concessionario tra i propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 1, commi 179, 180, 181 e 182, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune conferirà i poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento, ai dipendenti del Concessionario incaricati delle attività oggetto della presente concessione che effettueranno i sopralluoghi le verifiche e i controlli connessi con l'attività contrattuale di cui trattasi.

Il Comune è tenuto a:

- a) trasmettere puntualmente al Concessionario, possibilmente tramite e\_mail, copia di tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché delle dichiarazioni variazioni e disdette ricevute;
- b) trasmettere al Concessionario copia dei regolamenti comunali vigenti per il tributo affidato, delle deliberazioni riguardanti la classificazione delle varie zone del territorio e di adozione delle relative tariffe;
- c) trasmettere al Concessionario la Banca dati dei contribuenti già soggetti passivi del tributo;
- d) consentire al Concessionario l'accesso alle Banche dati disponibili nell'Ente ai fini dell'attività svolta (anagrafe tributaria, ecc...),
- e) interpellare preventivamente il Concessionario in caso di modifica dei Regolamenti di applicazione del tributo.
- f) Il Comune darà al Concessionario l'appoggio della propria autorità affinché il servizio abbia a procedere

regolarmente.

- g) Il Comune si impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione restando, quindi, impegnato con il Concessionario stesso per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto.

#### **Art. 16 - VIGILANZA E CONTROLLI**

L'ufficio comunale competente per materia, curerà i rapporti con il concessionario vigilando sulla correttezza degli adempimenti.

L'Amministrazione comunale potrà in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti ed informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r al Concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà alla applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

#### **Art. 17 – GESTIONE CONTABILE**

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni regolamentate con D.M. 26/04/1994.

La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio potrà essere conservata dal Concessionario presso la propria sede principale (o periferica, ove esista) fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 gg. la documentazione stessa per i controlli che l'ente concedente intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

Per la riscossione delle somme conseguenti la presente concessione, il Concessionario metterà a disposizione dei contribuenti/utenti diverse forme di pagamento quali il c.c.p., il versamento on-line o attraverso carta di credito, bonifico bancario e qualunque altra forma dovesse rendersi disponibile nel corso della concessione al fine di rendere il miglior servizio possibile a tutta la cittadinanza.

#### **Art. 18 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Concessionario. Il contratto di concessione, stipulato sottoforma di scrittura privata, non è soggetto a registrazione neppure in caso d'uso, in applicazione a quanto disposto dal D.P.R. 26.04.86, n.131, art. 7, ed allegata tabella art. 5.

#### **Art. 19 - RINEGOZIAZIONE**

Il Comune concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione del servizio, avvalersi del concessionario previa rinegoziazione del contratto in essere, ai sensi dell'Art. 10, co. 2, della Legge 448/2001, anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche connesse o complementari.

#### **Art. 20 - CONTROVERSIE**

Ogni controversia che dovesse sorgere fra le Parti contraenti sia durante la concessione, che dopo la sua scadenza, sarà deferita al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente a giudicare, sarà quello di appartenenza del Comune concedente.

#### **Art. 21 - DOMICILIO**

Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Segreteria comunale.

#### **Art. 22- RISERVATEZZA DEI DATI E SEGRETO D'UFFICIO**

È fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. 196/2003.

Il Concessionario e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio pertanto le notizie e le informazioni acquisite in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né essere utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del servizio.

#### **Art. 23 - NORME FINALI**

Nessuna clausola contrattuale in contrasto con il presente Capitolato avrà efficacia, se non preventivamente accettata da entrambe le parti. Il Concessionario, in tal caso, potrà chiedere la revisione delle condizioni contrattuali.

Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazione e/o variazioni saranno oggetto di contratti aggiuntivo.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to BARBAZZA Enrico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to SALINA Dr. Antonella

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

(Art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 05.07.2013, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to SALINA Dr. Antonella

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line il giorno 05.07.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 05.07.2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to SALINA Dr. Antonella

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(Art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

Li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Malesco, li 05.07.2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
SALINA Dr. Antonella